



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA

AUTORIZZAZIONE N. 735 / 2019

OGGETTO: DITTA ROHM AND HAAS ITALIA SRL CON SEDE LEGALE A MILANO IN VIA ALBANI 65 E IMPIANTO A MOZZATE IN VIA TRIESTE 25. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, DI CUI AL P.D. N.47/A/ECO DEL 28/05/2013 E S.M.I., RILASCIATA AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E SMI.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la L. 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.47/A/ECO del 28/05/2013, e successive modifiche, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata alla ditta ROHM AND HAAS ITALIA Srl con impianto a Mozzate in via Trieste 25, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 4.1 d dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ATTESO che con comunicazione prot. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0037925 del 21-06-2019 è

pervenuta dal SUAP del Comune di Mozzate la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da ROHM AND HAAS ITALIA Srl per sostituzione della macchina per prove di applicazione di adesivo senza solvente;

VALUTATA la documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda di cui trattasi, pervenuta con nota SUAP prot. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0065034 del 04-10-2019, in riscontro alle richieste formulate da questo Settore con nota prot.28020 del 17/07/2019 (caricata sul portale telematico in uso al SUAP in data 30/09/2019);

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Tutela ambientale e Pianificazione del territorio, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
 - l'attività di prove di applicazione di adesivo a solvente che l'Azienda intende modificare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, rientra tra le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2, allegato tecnico n.15, della DGP 68/2009 "*Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno*";
 - la descrizione delle modifiche non sostanziali, le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 - l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
 - le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al n.47/A/ECO del 28/05/2013 e successive modifiche;
 - Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
- E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06.

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Mozzate, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in Mozzate via Trieste 25 gestito da ROHM AND HAAS ITALIA Srl;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.47/A/ECO del 28/05/2013 di AIA e successive modifiche, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;

3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 12 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
5. di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto.

DISPONE

6. La notifica del presente atto al SUAP di Mozzate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 10/10/2019

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)